

La nuova imposta sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera per coloro che si trasferiscono nel Mezzogiorno

L'art. 1 commi 273-274 della Legge di bilancio 2019 ha introdotto un'importante novità per le persone fisiche con una pensione che scelgono di venire o tornare in Italia



Giovanni Arcuri

Master in Diritto Tributario, Il Sole 24 Ore Business School, Tax Consultant presso lo Studio Legale Tributario Santacroce & Partners, Milano

Alla novità apportata dalla Legge di bilancio 2019 sono interessate le persone fisiche, titolari di redditi di pensione di fonte estera, che (i) trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20'000 abitanti; (ii) non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace ovvero il periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia.

I. La novità	63
II. Esercizio, revoca e cessazione dell'opzione	63
III. Gli obiettivi della novità	64

I. La novità

L'art. 1, comma 273, della Legge di bilancio 2019 (Legge [L.] n. 145/2018) ha introdotto nel Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) del 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi [TUIR]) il nuovo art. 24-ter, rubricato "Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno", secondo cui: "[...] le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20'000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione".

Il comma 274, invece, prevede che i soggetti che esercitano l'opzione succitata, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4 del Decreto Legge (D.L.) del 28 giugno 1990, n. 167 (convertito, con modificazioni, dalla L. del 4 agosto 1990, n. 227), e sono esenti dalle imposte previste dall'art. 19, commi 13 e 18 D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla L. del 22 dicembre 2011, n. 214).

II. Esercizio, revoca e cessazione dell'opzione

Il nuovo regime, ispirato al "modello Portogallo"^[1], trova applicazione a partire dai trasferimenti di residenza fiscale in Italia effettuati dal 1° gennaio 2019 da persone con una pensione e residenti all'estero da almeno cinque anni che scelgano di venire (o tornare) nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia.

Sono assoggettati ad imposta sostitutiva i redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, individuati mediante una lettura a "specchio" dei criteri previsti dall'art. 23 TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato^[2].

Al fine dell'esercizio dell'opzione è richiesto che la persona fisica, prima del trasferimento nel territorio dello Stato, abbia mantenuto la residenza fiscale all'estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda dell'agevolazione interessata^[3]. L'opzione può essere esercitata dalle persone

^[1] Nel 2009, il Portogallo ha previsto un'esenzione totale dalle imposte sui redditi, della durata di dieci anni, per le pensioni (e altri redditi) di fonte estera percepite da soggetti che vi trasferiscono la residenza fiscale. Si vedano: MARCO MOBILI/MARCO ROGARI, *Manovra, le ultime novità: dall'Iva al saldo e stralcio delle cartelle*, in: *Il Sole 24 Ore*, 22 dicembre 2018; FRANCESCA BARBIERI, *Pensioni "opzione donna": proroga in arrivo, chi potrà beneficiarne*. Lega: tasse al 7% per i pensionati esteri che scelgono il Sud, in: *Il Sole 24 Ore*, 14 dicembre 2018.

^[2] LUISA CORSO, *Sostitutiva al 7% per i pensionati che si trasferiscono nel Mezzogiorno*, in: *Eutekne.info*, 3 gennaio 2019.

^[3] MATTEO BALZANELLI/GIOVANNI VALCARENGHI, *Mezzogiorno attrattivo per i pensionati esteri*, in: *Il fisco* n. 5/2019, p. 415.

fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2, TUIR, nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace ai sensi del comma 5, secondo cui *"l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta"*.

Più in particolare, l'art. 2, comma 2, TUIR, considera fiscalmente residenti *"le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile"*.

In buona sostanza, sono residenti in Italia le persone fisiche che per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

A tal proposito, vale segnalare che ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, TUIR, si considerano residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con Decreto ministeriale del 4 maggio 1999.

L'opzione in parola può essere esercitata da persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. Si tratta degli Stati con i quali sono in vigore strumenti legislativi che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai sensi della Direttiva n. 2011/16/UE. Sono compresi gli Stati con cui l'Italia ha concluso accordi bilaterali o sovranazionali che regolano tale scambio (Convenzioni contro le doppie imposizioni [CDI] e *Tax information exchange agreements* [TIEA], Convenzione multilaterale per la mutua assistenza ai fini fiscali e Accordo *Foreign Account Tax Compliance Act* [FATCA]).

Si segnala, inoltre, che le persone fisiche possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Le persone fisiche che si avvalgono dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 7% devono versarla in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e non possono dedurla da nessun'altra imposta o contributo^[4].

Mette conto ricordare che i pensionati che esercitano l'opzione:

- non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione delle attività detenute fuori dall'Italia: vi è dunque l'esonero dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi;
- sono esenti dall'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dall'Imposta patrimoniale sulle attività finanziarie all'estero (IVAFE).

Sono previste ipotesi di revoca e cessazione dell'opzione: nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti.

Inoltre, gli effetti dell'opzione cessano laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti di accesso al regime agevolato o il venir meno degli stessi e, in ogni caso, di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

III. Gli obiettivi della novità

La novità apportata dall'art. 1 commi 273-274 della Legge di bilancio 2019, a mio avviso, sembrerebbe avere un duplice obiettivo:

- da un lato, quello di incentivare il turismo nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia, "chiamando in causa" gli stranieri titolari di redditi di pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale;
- dall'altro, quello di favorire il "ripopolamento" delle regioni del Mezzogiorno d'Italia invogliando i "nonni", che tempo fa hanno lasciato la loro terra in cerca di fortuna, a tornarvi.

[4] SAVERIO CINIERI, Legge di bilancio 2019: le novità fiscali, in: IPSOA Quotidiano, 31 dicembre 2018.